



COMUNE DI PIEVE DI BONO-PREZZO
Provincia di Trento

Verbale di deliberazione **n. 03**
del Consiglio comunale

Adunanza di Prima convocazione – Seduta Pubblica

OGGETTO: Imposta immobiliare semplice (IM.I.S.) – approvazione aliquote, detrazioni e deduzioni d'imposta per l'anno 2022.

L'anno **DUEMILAVENTIDUE**, il giorno **SETTE** del mese di **MARZO** alle ore **18.00** nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi recapitati a termini di legge, si è riunito il Consiglio comunale.

Presenti i Signori:

Maestri Attilio	Sindaco
Baldracchi Luigi	Consigliere
Boldrini Celestino	Consigliere
Cosi Costantino	Consigliere
Dras Monica	Consigliere
Franceschetti Paolo	Consigliere
Gnosini Bruno	Consigliere
Maestri Mafalda	Consigliere
Maestri Marcella	Consigliere
Pesenti Francesca	Consigliere
Rota Sergio	Consigliere
Vianello Enrico	Consigliere

Assenti i Signori:

Bugna Luciano	Consigliere
---------------	-------------

Assiste il Segretario comunale dott.ssa Elsa Masè.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Maestri Attilio, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza ed invita il Consiglio comunale a deliberare in merito all'oggetto suindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la Legge Provinciale 30.12.2014, n. 14 “Legge Finanziaria Provinciale per il 2015” che ha istituito l’Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.) in sostituzione dell’Imposta Municipale Propria (I.MU.P.) e della Tassa per i Servizi Indivisibili (TA.S.I.), nonché le successive modifiche intervenute a più riprese nel testo della normativa stessa.

Visto il Decreto del Commissario Straordinario nr. 27 del 31.03.2016, la deliberazione di modifica del Consiglio Comunale nr. 2 del 22.03.2018 con le quali è stato approvato il Regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta immobiliare semplice (IM.I.S.).

Vista la successiva deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 03.08.2020 ad oggetto “Imposta immobiliare semplice (I.M.I.S.) – Emergenza sanitaria da COVID-19.- Approvazione modifica Regolamento Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.) introduzione di nuove agevolazioni per l’anno d’imposta 2020, approvazione aliquote IM.I.S 2020- Approvazione integrazione precedente delibera di Consiglio n. 3 dd. 22.03.2018 “Imposta immobiliare semplice (IM.I.S.), approvazione aliquote, detrazioni e deduzioni d’imposta per l’anno 2018” Approvazione aliquote per l’Anno 2020”.

Vista la propria deliberazione nr. 3 del 07.03.2022 con oggetto “Approvazione nuovo Regolamento Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.) a partire dall’anno 2022”.

Vista la precedente deliberazione di Consiglio Comunale nr. 2 del 04.03.2021 con oggetto “Imposta immobiliare semplice (IM.I.S.)-approvazione aliquote, detrazioni e deduzioni d’imposta per l’anno 2021”.

Preso atto che con l’IM.I.S. il Comune incasserà anche il gettito relativo agli immobili relativi alla categoria catastale D la cui I.MU.P. ad aliquota base era invece versata direttamente allo Stato.

Preso atto che le aliquote standard fissate a valere per il 2022 dalla citata disciplina sono quelle di seguito indicate:

TIPOLOGIA DI IMMOBILE	ALIQUOTA
Abitazione principale per le sole categorie catastali A1, A8 ed A9, e relative pertinenze	0,35%
Abitazione principale per le categorie catastali diverse da A1, A8 ed A9, e relative pertinenze	0,00%
Fattispecie assimilate per legge (art. 5 comma 2 lettera b) della L.P. n. 14/2014) ad abitazione principale e relative pertinenze, per le categorie catastali diverse da A1, A8 ed A9	0,00%
Altri fabbricati ad uso abitativo	0,895%
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali A10, C1, C3 e D2	0,55%
Fabbricati iscritti nella categoria catastale D1 con rendita inferiore o uguale ad € 75.000,00=	0,55%
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D7 e D8 con rendita inferiore o uguale ad € 50.000,00=	0,55%
Fabbricati concessi in comodato gratuito a soggetti iscritti all’albo delle organizzazioni di volontariato o al registro delle associazioni di promozione sociale.	0,00%
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D3, D4, D6 e D9	0,79%
Fabbricati iscritti nella categoria catastale D1 con rendita superiore ad € 75.000,00=	0,79%

Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D7 e D8 con rendita superiore ad € 50.000,00=	0,79%
Fabbricati strumentali all'attività agricola con rendita catastale uguale o inferiore ad € 25.000,00=	0,00%
Fabbricati strumentali all'attività agricola con rendita catastale superiore ad € 25.000,00=	0,10%
Aree edificabili, fattispecie assimilate e altri immobili non compresi nelle categorie precedenti	0,895%

Considerato che il Comune può modificare le suddette aliquote nel rispetto dei limiti previsti dagli articoli 5, 6 e 14 della legge provinciale n. 14 del 2014.

Preso atto che con riferimento all'abitazione principale la disciplina fissa una detrazione d'imposta pari ad euro 330,20.=, che il Comune può aumentare anche fino a piena concorrenza dell'imposta dovuta.

Preso atto che con riferimento ai fabbricati strumentali all'attività agricola la disciplina fissa una deduzione applicata alla rendita catastale non rivalutata pari a 1.500,00 euro che il Comune può aumentare anche fino a piena concorrenza dell'imposta dovuta.

Visti i Protocolli in materia di finanza locale a valere per gli anni dal 2016 al 2022, nei quali, con riferimento alla manovra della fiscalità locale, Giunta provinciale e Consiglio delle autonomie locali hanno determinato l'istituzione di aliquote standard agevolate, differenziate per varie categorie catastali (in specie relative all'abitazione principale, fattispecie assimilate e loro pertinenze, ed ai fabbricati di tipo produttivo), quale scelta strategica a sostegno delle famiglie e delle attività produttive. Contestualmente, è stato assunto l'impegno per i Comuni di formalizzare l'approvazione delle aliquote stesse con apposita deliberazione (in quanto in carenza non troverebbero applicazione, ai sensi dell'art. 8 comma 1 della L.P. n. 14/2014 e dell'art. 1 comma 169 della L. n. 296/2006), e per la Provincia di riconoscere un trasferimento compensativo a copertura del minor gettito derivante dall'applicazione delle riduzioni così introdotte.

Valutati attentamente il quadro normativo di riferimento, gli accordi assunti tra Provincia e Consiglio delle Autonomie Locali, la necessità di non procedere, per quanto possibile, all'incremento della pressione fiscale per le fattispecie comunque non oggetto degli accordi stessi, e l'articolazione dei presupposti e delle basi imponibili di questo Comune. Visto il citato regolamento IM.I.S. che, con riferimento alle fattispecie impositive ha previsto in particolare, di assimilare ad abitazione principale, ai sensi dell'articolo 8 comma 2 della legge provinciale n. 14 del 2014, le seguenti fattispecie:

- l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale e che in essa pongono la residenza anagrafica e la dimora abituale, nonché agli affini entro il medesimo grado. L'assimilazione è fissata per un solo fabbricato abitativo, e la sua individuazione deve essere effettuata con la comunicazione di cui al comma 2. L'assimilazione è riconosciuta solo se dimostrata con contratto di comodato registrato. L'assimilazione si applica anche alle eventuali pertinenze, nella misura massima di due unità complessive classificate nelle categorie catastali C2, C6 o C7;
- l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà, usufrutto o diritto di abitazione da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente. L'assimilazione si applica all'unità immobiliare abitativa che al momento del ricovero era qualificata come "abitazione principale" del soggetto stesso. L'assimilazione si applica anche alle eventuali pertinenze, nella misura massima di due

unità complessive classificate nelle categorie catastali C2, C6 o C7. L'assimilazione è subordinata al verificarsi della circostanza per la quale l'unità immobiliare sia utilizzata, anche in modo disgiunto:

1. dal coniuge, o da parenti o da affini entro il secondo grado, del possessore, che in essa pongano la residenza, purché ciò avvenga a titolo non oneroso;
2. da chiunque, ed a qualsiasi scopo diverso da quelli di cui al punto 1, compresa la semplice tenuta a disposizione, purché ciò avvenga a titolo non oneroso.

Ritenuto pertanto di proporre per l'anno d'imposta 2022 le seguenti aliquote IMIS in relazione alle varie fattispecie:

TIPOLOGIA DI IMMOBILE	ALiquOTA	DETRAZIONE D'IMPOSTA	DEDUZIONE D'IMPONIBILE
Abitazione principale per le sole categorie catastali A1, A8 ed A9, e relative pertinenze	0,350%	Euro 330,20	
Abitazione principale per le categorie catastali diverse da A1, A8 ed A9, e relative pertinenze	0,000%		
Fattispecie assimilate per legge (art. 5 comma 2 lettera b) della L.P. n. 14/2014) ad abitazione principale e relative pertinenze, per le categorie catastali diverse da A1, A8 ed A9	0,000%		
Altri fabbricati ad uso abitativo	0,895%		
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali A10, C1, C3 e D2	0,550%		
Fabbricati iscritti nella categoria catastale D1 con rendita inferiore o uguale ad € 75.000,00=	0,550%		
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D7 e D8 con rendita inferiore o uguale ad € 50.000,00=	0,550%		
Fabbricati concessi in comodato gratuito a soggetti iscritti all'albo delle organizzazioni di volontariato o al registro delle associazioni di promozione sociale.	0,000%		
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D3, D4, D6 e D9	0,790%		
Fabbricati iscritti nella categoria catastale D1 con rendita superiore ad € 75.000,00=	0,790%		
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D7 e D8 con rendita superiore ad € 50.000,00=	0,790%		
Fabbricati strumentali all'attività agricola con rendita catastale uguale o inferiore ad € 25.000,00=	0,000%		
Fabbricati strumentali all'attività agricola con rendita catastale superiore ad € 25.000,00=	0,100%		Euro 1.500,00
Aree edificabili, fattispecie assimilate e altri immobili non compresi nelle categorie precedenti	0,895%		

Ai sensi dell'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, il termine per approvare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione ed hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

Richiamato inoltre l'articolo 8, comma 3, della L.P. n. 14/2014, il quale stabilisce che: "Fatto salvo quanto previsto in materia dalla L.P. n. 36/1993, le deliberazioni in materia di IM.I.S. sono adottate prima dell'approvazione del bilancio di previsione relativo all'esercizio finanziario coincidente con il periodo d'imposta cui esse si riferiscono. Le deliberazioni adottate dopo l'approvazione del bilancio di previsione si applicano dal periodo d'imposta successivo".

Rilevata l'urgenza di procedere all'approvazione delle aliquote, detrazioni e deduzioni d'imposta ai fini di rispettare i tempi connessi alla gestione dell'imposta, e pertanto la necessità di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 183, comma 4, del Codice degli Enti Locali (C.E.L.), approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2.

Visto che sulla proposta di deliberazione è stato espresso parere favorevole di regolarità tecnico – amministrativa, per quanto di competenza, da parte del Responsabile dell'Ufficio Tributi, ai sensi dell'art. 185 e 187 del Codice degli Enti Locali, approvato con L.R. n. 2 del 03.05.2018.

Visto che sulla proposta di deliberazione è stato espresso parere favorevole di regolarità contabile, comprensivo dell'attestazione della copertura finanziaria, per quanto di competenza, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 185 e 187 del Codice degli Enti Locali, approvato con L.R. n. 2 del 03.05.2018.

Visto il Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;

Vista la Legge Regionale 16 febbraio 2015, n. 1, con la quale è stato istituito il nuovo Comune di Pieve di Bono-Prezzo mediante la fusione dei Comuni di Pieve di Bono e Prezzo a decorrere dal 1° gennaio 2016;

Visto lo Statuto Comunale;

Con voti, espressi nelle forme di legge, favorevoli n. 12 (dodici), contrari n. 0 (zero), astenuti n. 0 (zero), espressi per alzata di mano da parte di tutti i componenti presenti e votanti ed accertati dal Sindaco con l'ausilio degli scrutatori previamente designati,

DELIBERA

1. Di determinare, per i motivi meglio espressi in premessa, le seguenti aliquote, detrazioni e deduzioni ai fini dell'applicazione dell'imposta immobiliare semplice per l'anno di imposta 2022:

TIPOLOGIA DI IMMOBILE	ALIQUOTA	DETRAZIONE D'IMPOSTA	DEDUZIONE D'IMPONIBILE
Abitazione principale per le sole categorie catastali A1, A8 ed A9, e relative pertinenze	0,350%	Euro 330,20	
Abitazione principale per le categorie catastali diverse da A1, A8 ed A9, e relative pertinenze	0,000%		
Fattispecie assimilate per legge (art. 5 comma 2 lettera b) della L.P. n. 14/2014) ad abitazione principale e relative pertinenze, per le categorie catastali diverse da A1, A8 ed A9	0,000%		
Altri fabbricati ad uso abitativo	0,895%		

Fabbricati iscritti nelle categorie catastali A10, C1, C3 e D2	0,550%		
Fabbricati iscritti nella categoria catastale D1 con rendita inferiore o uguale ad € 75.000,00=	0,550%		
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D7 e D8 con rendita inferiore o uguale ad € 50.000,00=	0,550%		
Fabbricati concessi in comodato gratuito a soggetti iscritti all'albo delle organizzazioni di volontariato o al registro delle associazioni di promozione sociale.	0,000%		
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D3, D4, D6 e D9	0,790%		
Fabbricati iscritti nella categoria catastale D1 con rendita superiore ad € 75.000,00=	0,790%		
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D7 e D8 con rendita superiore ad € 50.000,00=	0,790%		
Fabbricati strumentali all'attività agricola con rendita catastale uguale o inferiore ad € 25.000,00=	0,000%		
Fabbricati strumentali all'attività agricola con rendita catastale superiore ad € 25.000,00=	0,100%		Euro 1.500,00
Aree edificabili, fattispecie assimilate e altri immobili non compresi nelle categorie precedenti	0,895%		

2. Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, entro 30 giorni dalla data di esecutività del presente provvedimento, ai sensi, secondo le modalità (unicamente telematica) ed entro il termine di cui all'art. 13 comma 15 del D.L. n. 201/2011, come convertito dalla L. n. 214/2011 e successive modifiche ed integrazioni.
3. Di dare evidenza, e ciò ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23, al fatto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso amministrativo ex art. 183, comma 5, del Codice degli Enti Locali (C.E.L.), approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2, durante il periodo di pubblicazione, nonché ricorso straordinario ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, entro 120 giorni e ricorso giurisdizionale ex artt. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, entro 60 giorni.

Tutto ciò premesso e deliberato,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Rilevata l'urgenza di procedere all'approvazione delle aliquote, detrazioni e deduzioni d'imposta ai fini di rispettare i tempi connessi alla gestione dell'imposta;

Con voti favorevoli n. 12 (dodici), contrari n. 0 (zero), astenuti n. 0 (zero), su n. 13 (tredici) Consiglieri assegnati, espressi per alzata di mano ed accertati dal Sindaco con l'assistenza dei Consiglieri scrutatori,

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 183 comma 4 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.

Il Sindaco
Attilio Maestri
FIRMATO DIGITALMENTE

Il Segretario comunale
Dott.ssa Elsa Masè
FIRMATO DIGITALMENTE

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e disponibile presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3bis e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

Alla presente deliberazione sono uniti:

- pareri rilasciati ai sensi dell'articolo 185 della L.R. 03.05.2018 n. 2 e dell'articolo 191 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.;
- certificazione di pubblicazione.